

Copia conforme
all'originale




Esperto Geometra
Arch. Rosario Pavitta

Allegato alla proposta di delibera

n. 16 del 01/06/2017

Il Responsabile del Procedimento

ALLEGATO N. 6



Part. 946 del Fg. 74

STRALCIO PRG D.C.C. 45/97 TAV. nn° 5011-5013

Scala 1:5000

Allegato alla proposta di delibera


n. 16 del 02/06/2017

Il Responsabile del Procedimento

Rosario

LEGENDA


ALLEGATO N°




A1



A2



B0



B1




B2



B3




B4



B5


slo Tav.12




C

Copia conforme
all'originale

Esperto Geometra
Arch. Rosario F...




D1



D2



E1




E2




Fascia costiera



Verde Storico



Parchi Urbani




S

S₁ Asilo Nido

S₂ Scuola Materna

S₃ Scuola Elementare

S₄ Scuola Media



IC

IC₁ Chiese e Centri Religiosi

IC₂ Edifici per il tempo libero

IC₃ Edifici per la pubblica amministrazione

IC₄ Centri culturali

IC₅ Centri sociali e sanitari

- IC6 Consultori
- IC7 Uffici PP.TT. Carabinieri...
- IC8 Teatri
- IC9 Case di riposo
- IC10 Biblioteche
- IC11 Centri di formazione
- IC12 Mercatini rionali
- IC13 Attrezzature per l'igiene ambientale



V


- V1 Campi gioco bimbi
- V2 Campi sportivi
- V3 Spazi pubblici a verde
- V4 Aree attrezzate a parco
- V5 Impianti sportivi
- V6 Piste ciclabili




Parcheggi



Parcheggi Sotterranei




Centri Municipalità




Nuova viabilità di P.R.G.




- F
- F 1 Istituti di istruzione secondaria superiore
 - F 2 Ospedali e luoghi di cura
 - F 3 Attrezzature sportive
 - F 4 Parchi urbani e territoriali
 - F 5 Mercati generali
 - F 6 Macelli
 - F 7 Servizi giudiziari e penitenziari
 - F 8 Cimiteri
 - F 9 Fiera espositiva
 - F 10 Caserme e aree militari
 - F 11 Università
 - F 12 Attrezzature museali, culturali ed espositive
 - F 13 Istituti tecnologici
 - F 14 Istituti assistenziali
 - F 15 Uffici e sedi direzionali sovracomunali
 - F 16 Aree ferroviarie
 - F 17 Parco tecnologico
 - F 18 Discariche R.S.U. e speciali
 - F 19 Luna park
 - F 20 Aree circensi
 - F 21 Autostazione
 - F 22 Deposito tramviario



Area di rispetto cimiteriale



Confine di municipalità



Manufatti da demolire


Simboli funzionali



Centro della Municipalità



Attività ricettive e complementari al turismo



Campo nomadi

Allegato alla proposta di delibera

n. 16 del 01/06/2017

Il Responsabile del Procedimento

Rosario Favitta

ALLEGATO N°

P3

NORME DI ATTUAZIONE



CITTA' DI PALERMO

VARIANTE GENERALE

P.R.G.

Copia conforme
all'originale

Esperto Geometra
Arch. Rosario Favitta



TITOLO IV ZONE SPECIALI

Art. 24

Servizi pubblici ed attrezzature per attività collettive

1. Gli spazi per servizi pubblici e per attività collettive sono individuati negli elaborati grafici (Tav. P2) nelle misure previste dal d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 secondo la seguente classificazione:

S - attrezzature relative all'istruzione:

- S1: Asilo nido
- S2: Scuola materna
- S3: Scuola elementare
- S4: Scuola media

IC - Attrezzature d'interesse comune

- IC1: Chiese e centri religiosi
- IC2: Edifici per il tempo libero
- IC3: Edifici per la pubblica amministrazione
- IC4: Centri culturali
- IC5: Centri sociali e sanitari
- IC6: Consultori
- IC7: Uffici PP.TT.- Carabinieri, forze dell'ordine
- IC8: Teatri
- IC9: Case di riposo Servizi residenziali di cui alla L.R.

del 9/05/86, n° 22

- IC10: Biblioteche
- IC11: Centri di formazione
- IC12: Mercatini rionali
- IC13: Attrezzature per l'igiene ambientale

V - Verde pubblico ed attrezzature sportive:

- V1: Campi gioco bambini
- V2: Campi sportivi
- V3: Spazi pubblici a verde
- V4: Aree attrezzate a parco
- V5: Impianti sportivi
- V6: Piste ciclabili

P - Parcheggi

distinti nella tavola P1 della mobilità (scala 1:10.000) in:

- PI: Parcheggi di interscambio
- PO: Parcheggi operativi
- PR: Parcheggi residenziali

CM - Centro della Municipalità

2. I servizi pubblici e le attrezzature per attività collettive di cui al presente articolo sono realizzati nel rispetto delle relative norme tecniche, ove esistenti, ed in ogni caso curando già nella progettazione di massima, ai sensi dell'articolo 5 bis della l.r. 29 aprile 1985 n° 21, il razionale inserimento nel contesto urbanistico nonché il rispetto dei caratteri tipologici della zona e la riduzione dell'impatto ambientale oltre che la compatibilità con i manufatti storici eventualmente esistenti. 3. Si applicano inoltre le disposizioni di cui ai commi 3), 4) e 5) dell'art.19.

4. Sulle aree di cui al presente articolo nelle more della realizzazione degli interventi è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici esistenti, nonché la conduzione agricola e vivaistica. Nel caso di aree non piantumate alla data del rilievo aerofotografico del luglio 1994

è consentita la realizzazione provvisoria di depositi su aree libere previa autorizzazione temporanea del Sindaco la quale specificherà le opere che dovranno essere eseguite per assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica. Valgono a tal fine le disposizioni contenute ai commi 2) e 3) dell'art.29.

5. Sulle aree di verde pubblico sono ammessi esclusivamente piccoli manufatti e servizi strettamente connessi alla cura del verde ed alla sua fruizione sociale.

Art. 25

Sedi stradali

1. Le sedi stradali sono le superfici ad esclusivo uso viario che comprendono carreggiate, svincoli, piazze e loro pertinenze.

2. Le sedi stradali esistenti si intendono confermate nell'attuale sedime e tracciato ancorché campite con simboli grafici di zone omogenee alle cui superfici comunque non contribuiscono.

3. Le nuove strade sono individuate nella cartografia in scala 1:10.000 della mobilità nell'ambito del sistema dei trasporti e sono riportate nelle tavole 1:5.000 della zonizzazione.

4. Gli interventi (tecnologici, di arredo, etc.) ammessi sulle sedi stradali saranno definiti nelle sezioni tipo e sistemazioni di svincoli e piazze e nelle schede progettuali relative.

2. Non possono essere edificati manufatti in adiacenza di edifici o complessi storici identificati nelle tavole del netto storico o comunque a distanza inferiore a 100 ml dagli stessi, al fine di salvaguardare il carattere storico ambientale dei manufatti tutelati.

3. Nell'ambito delle zone E1 sono soggette a speciale tutela le aree individuate come parchi urbani; per tali aree si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 23.

Art. 18

Zone E2

1. Nelle zone E2 non sono ammesse costruzioni di alcun tipo se non finalizzate alla gestione e manutenzione dell'ambiente naturale e alla sua fruizione sociale e comunque con una densità fondiaria non superiore a 0,01 mc/mq.

I progetti devono curare il rispetto della morfologia dell'ambiente e la rinaturalizzazione delle parti degradate

2. Nella zona collinare E2 denominata "Pizzo Sella" al fine di ripristinare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche originarie si prevede la demolizione di tutte le costruzioni residenziali e dei relativi servizi.

Art.19

Zone F

Le zone F comprendono gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale e si distinguono secondo le seguenti destinazioni:

- F1 Istituti di istruzione secondaria superiore
- F2 Ospedali e luoghi di cura
- F3 Attrezzature sportive
- F4 Parchi urbani e territoriali
- F5 Mercati generali
- F6 Macelli
- F7 Servizi giudiziari e penitenziari
- F8 Cimiteri
- F9 Fiera espositiva
- F10 Caserme e aree militari
- F11 Università
- F12 Attrezzature museali, culturali ed espositive
- F13 Impianti tecnologici (elettrici, del gas e metano, telefonici e telegrafici, depuratori, cantieri municipali, serbatoi, ecc.)
- F14 Attrezzature assistenziali
- F15 Uffici e sedi direzionali sovracomunali
- F16 Aree Ferroviarie e portuali
- F17 Parco tecnologico
- F18 Discariche per rifiuti solidi urbani e speciali
- F19 Luna Park
- F20 Aree circensi
- F21 Autostazione
- F22 Deposito tranviario

2. Nelle zone F sono ammessi unicamente interventi edilizi destinati ad attrezzature ed impianti di interesse generale da parte dei soggetti istituzionalmente competenti. Il Consiglio

comunale stabilirà i limiti dimensionali, le modalità e le priorità d'attuazione.

3. I servizi e le attrezzature pubbliche di interesse generale nelle zone F possono essere realizzati anche da privati, previa convenzione con il Comune volta ad assicurare l'effettiva destinazione pubblica delle opere.

3. bis Nelle zone F2 di interesse nazionale e regionale è consentita la realizzazione di strutture di ricezione finalizzate alla accoglienza di malati in day hospital e/o loro accompagnatori con una capienza massima del 5% dei posti letto nelle strutture sanitarie esistenti nella singola zona.

4. Le nuove opere di cui al presente articolo sono soggette al limite massimo di 30 ml. di altezza e a quello di 3 mc/mq di densità edilizia fondiaria, con un rapporto massimo di copertura del 20%, e un indice di piantumazione arborea non inferiore al 60%. Per le aree F1- F2 - F6 - F12 - F13 - F14 - F15 ed F22. La densità fondiaria massima sarà di mc/mq 2,0 per le aree F3 - F5 - F9 - F10 ed F11; di 1,3 mc/mq per le aree F21; di 0,3 mc/mq per le aree F18; di 0,1 mc/mq per le aree F8, F16, ed F17; di 0,01 mc/mq per le aree F4, F19 ed F20. Per il calcolo delle densità vanno computate le cubature degli edifici esistenti.

Per esigenze discendenti da norme igienico-sanitarie e tecniche emanate successivamente alla adozione del Piano ovvero per soddisfare esigenze di progetti di eccezionale rilevanza architettonica, il Consiglio Comunale, previo parere della Commissione Edilizia può autorizzare la deroga alle densità fondiarie sopra elencate, nella misura non superiore al 50% e comunque entro i 3 mc/mq.

In tutte le zone F, quando la superficie sia maggiore di mq. 10.000, l'attuazione dovrà essere regolata attraverso la preventiva formazione di strumenti urbanistici esecutivi estesi all'intera area da predisporre a cura dell'Ente interessato, che dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale, previo parere della Commissione Edilizia.

5. Le nuove aree individuate dal piano in adiacenza alle attrezzature esistenti, sono destinate prioritariamente al soddisfacimento del rapporto di copertura ed a normative specifiche di ciascun tipo di attrezzatura e subordinatamente ad eventuali espansioni della medesima.
